

SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

2^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

119° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MARTEDÌ 7 GENNAIO 1992

Presidenza del Presidente COVI

INDICE

Disegni di legge in sede deliberante

«Disciplina della competenza territoriale per le controversie relative ai rapporti di cui al numero 3) dell'articolo 409 del codice di procedura civile» (3064), d'iniziativa dei deputati Mastrantuono ed altri, approvato dalla Camera dei deputati

«Modifica dell'articolo 413 del codice di procedura civile, modificato dalla legge 11 agosto 1973, n. 533, relativa alle controversie derivanti dal contratto di agenzia e di rappresentanza commerciale» (2682), d'iniziativa del senatore Cappelli

(Discussione congiunta e rinvio)

PRESIDENTE Pag. 9, 10, 12 e *passim*
ACONE (PSI) 10, 13
PINTO (DC) 13
TOTH (DC), relatore alla Commissione 9, 13

«Sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto. Modifica del regio

decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1935, n. 835» (3073), d'iniziativa dei senatori Casoli e Greco

(Discussione e approvazione con modificazioni) (1)

PRESIDENTE Pag. 3, 6, 7 e *passim*
BATELLO (Com.-PDS), relatore alla Commissione 6, 8
CASOLI (PSI) 7
CASTIGLIONE, sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia 4, 7

(1) Il disegno di legge nel testo approvato assume il seguente titolo: «Sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto. Modifiche al testo delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448».

FILETTI (MSI-DN)	Pag. 7
PINTO (DC)	5
SALVATO (Rifond. Com.)	7
TOTH (DC)	7

«Nuove disposizioni in materia di assegnazione di posti nei concorsi notarili» (3093), d'iniziativa dei deputati Nicotra ed altri, approvato dalla Camera dei deputati

«Nuove disposizioni in materia di assegnazione di posti nei concorsi notarili» (615), d'iniziativa del senatore De Cinque e di altri senatori

(Discussione congiunta e approvazione con modificazioni del disegno di legge n. 3093, con assorbimento del disegno di legge n. 615)

PRESIDENTE	Pag. 13, 14, 15 e <i>passim</i>
ACONE (PSI)	15, 18
CASTIGLIONE, sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia	16, 18
DI LEMBO (DC), relatore alla Commissione	13, 16, 18
PINTO (DC)	14
PONTONE (MSI-DN)	15
SALVATO (Rifond. Com.)	14

I lavori hanno inizio alle ore 15,25.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

«Sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto. Modifica del regio-decreto legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1935, n. 835» (3073), d'iniziativa dei senatori Casoli e Greco
(Discussione e approvazione con modificazioni)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto. Modifica del regio-decreto legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1935, n. 835», d'iniziativa dei senatori Casoli e Greco.

Come i colleghi ricordano, il disegno di legge è stato già discusso in sede referente dalla nostra Commissione che, il 5 dicembre scorso, ne ha chiesto il trasferimento alla sede deliberante. La richiesta è stata accolta il 13 dicembre e quindi riprendiamo la discussione nella nuova sede.

Il relatore, senatore Battello, ha già svolto la sua relazione. Se egli non ritiene di dover aggiungere altro e se non si fanno osservazioni, resta stabilito che la relazione anzidetta può essere considerata acquisita al dibattito, nella sua nuova fase procedurale.

Anche la discussione generale è stata già svolta nella precedente fase procedurale.

Se non si fanno osservazioni resta stabilito che anche tale fase procedurale verrà considerata acquisita all'attuale fase del dibattimento.

Passiamo pertanto all'esame e alla votazione dell'articolo unico, di cui do lettura:

Art. 1.

1. Nel regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1935, n. 835, dopo l'articolo 19 è inserito il seguente:

«Art. 19-bis. - (*Sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto.*) - 1. Durante le indagini preliminari, se risulta la tenuità del fatto e la occasionalità del comportamento, il pubblico ministero chiede al giudice sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto quando l'ulteriore corso del procedimento pregiudica le esigenze educative del minorenne.

2. Il giudice provvede con sentenza, sentiti il minorenne, l'esercitante la potestà dei genitori e la persona offesa dal reato. Quando non

accoglie la richiesta dispone con ordinanza la restituzione degli atti al pubblico ministero.

3. Contro la sentenza possono proporre appello o ricorso immediato per cassazione a norma dell'articolo 569 del codice di procedura penale il minorenni e il procuratore generale presso la corte di appello. Sull'appello decide la corte di appello con le forme previste dall'articolo 127 del codice di procedura penale».

Il Governo ha presentato il seguente emendamento sostitutivo dell'intero articolo:

«Art. 1.

1. L'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, è sostituito dal seguente:

“Art. 27. - (*Sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto*). - 1. Durante le indagini preliminari, se risulta la tenuità del fatto e l'occasionalità del comportamento, il pubblico ministero chiede al giudice sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto quando l'ulteriore corso del procedimento pregiudica le esigenze educative del minorenni.

2. Sulla richiesta il giudice provvede in camera di consiglio sentiti il minorenni e l'esercente la potestà dei genitori, nonché la persona offesa dal reato che, nella notizia di reato o successivamente alla sua presentazione, abbia dichiarato di voler essere informata della richiesta. Quando non accoglie la richiesta, il giudice dispone con ordinanza la restituzione degli atti al pubblico ministero.

3. Contro la sentenza possono proporre appello il minorenni e il procuratore generale presso la Corte di appello. La Corte di appello decide con le forme previste dall'articolo 127 del codice di procedura penale e, se non conferma la sentenza, dispone la restituzione degli atti al pubblico ministero.

4. Nell'udienza preliminare, nel giudizio direttissimo e nel giudizio immediato, il giudice pronuncia di ufficio sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto, se ricorrono le condizioni previste dal comma 1.”».

1.1

IL GOVERNO

CASTIGLIONE, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Signor Presidente, colleghi, il Governo ritiene preferibile mantenere la collocazione dell'istituto nell'ambito del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, dal momento che la relativa disciplina riproduce senza sostanziali modificazioni quella contenuta nell'articolo 27 del decreto citato.

Pur se si ritiene opportuno riproporre il più possibile senza modifiche la disciplina dichiarata illegittima, in considerazione del fatto che la pronuncia di incostituzionalità ha rilevato unicamente l'esorbitanza dalla legge di delega di tale disciplina, si ravvisa tuttavia la

necessità di apportare alla stessa alcune modifiche indispensabili perchè volte ad integrare lacune non altrimenti colmabili ovvero rispondenti ad esigenze di semplificazione rilevate nella prassi e strettamente correlate alla funzionalità dell'istituto.

Per intervenire soltanto una sola volta sull'articolato, preannuncio che il Governo ha presentato anche due emendamenti, 1.0.1 e 1.0.2, tendenti rispettivamente ad aggiungere, dopo l'articolo unico, i seguenti due articoli:

«1. Il comma 1 dell'articolo 32 del citato testo approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, è sostituito dal seguente:

“1. Nell'udienza preliminare il giudice, se ritiene di poter decidere allo stato degli atti, dichiara chiusa la discussione e pronuncia sentenza di non luogo a procedere nei casi previsti dall'articolo 425 del codice di procedura penale o per concessione del perdono giudiziale o per irrilevanza del fatto”».

1.0.1

IL GOVERNO

«1. Nei procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge la sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto prevista dall'articolo 27 del citato testo approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, può essere pronunciata in ogni stato e grado del procedimento».

1.0.2

IL GOVERNO

L'emendamento 1.0.1 sostituisce il comma 1 dell'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica n. 448 del 1958, al fine di reintrodurre la pronuncia di irrilevanza del fatto tra i provvedimenti adottabili dal giudice in esito all'udienza preliminare. La sentenza della Corte costituzionale n. 250 del 1991 ha infatti dichiarato illegittima, limitatamente a tale parte, anche la norma in questione.

L'emendamento 1.0.2 contiene una disposizione transitoria con la quale si prevede che la pronuncia di irrilevanza del fatto può intervenire in qualunque stato e grado dei procedimenti pendenti al momento dell'entrata in vigore della legge che reintroduce l'istituto.

PINTO. Signor Presidente, per quanto riguarda l'articolo 1, dichiaro la mia adesione all'emendamento del Governo. Sono infatti d'accordo sulla collocazione nell'ambito del decreto del Presidente della Repubblica richiamato, cioè il n. 445 del 1988, e mi sembra giusta la motivazione che ha fornito il Sottosegretario. Grosse perplessità ho però sul comma 2 dell'articolo 27 citato, così come si vuole sostituire, nella parte in cui si prevede che sia sentita la persona offesa dal reato, sempre che questa abbia dichiarato di voler essere informata della richiesta.

Questo emendamento ricalca quanto previsto in materia di archiviazione di una querela nel caso in cui la parte lesa querelante non abbia espressamente chiesto di essere informata sul provvedimento. Ho

l'impressione che subordinare l'audizione della parte lesa, ad esplicita richiesta significhi penalizzare chi non ha la possibilità di conoscere un aspetto molto specifico e tecnico della norma o di rivolgersi ad un legale per essere ascoltato. Ritengo quindi che il testo dell'emendamento 1.1 vada bene salva l'opportunità, nel secondo comma dell'articolo 27, di sopprimere le parole: «che, nella notizia di reato o successivamente alla sua presentazione, abbia dichiarato di voler essere informata della richiesta». In tal senso, intendo presentare un apposito subemendamento.

PRESIDENTE. Do lettura del subemendamento 1.1/1 presentato dal senatore Pinto:

All'emendamento 1.1, nel secondo capoverso, sopprimere le parole: «che, nella notizia di reato o successivamente alla sua presentazione abbia dichiarato di voler essere informata sulla richiesta»

1.1/1

PINTO

BATTELLO, relatore alla Commissione. Credo che gli emendamenti meritino una giusta attenzione. L'emendamento sostitutivo dell'articolo 1, presentato dal Governo, merita adesione anche nella parte in cui inserisce il nuovo testo non, come nel disegno di legge originario, nel regio decreto-legge n. 1404 del 1934, bensì nel corpo della nuova normativa del 1988 in materia di procedimento a carico dei minorenni.

Entrando nel merito, i quattro commi di cui è costituito l'articolo 27 emendato meritano adesione perchè, nella parte in cui divergono dal testo del disegno di legge iniziale, specificano esigenze che erano state ritenute meritevoli di considerazione già nell'interpretazione del testo del 1988. Tale riferimento non riguarda solo la circostanza relativa al provvedimento del giudice, che dovrà avvenire in camera di consiglio, il che non era chiarito nel testo del disegno di legge, ma riguarda anche il fatto che i procedimenti in camera di consiglio ritagliano uno spazio ben determinato all'interno del procedimento minorile già così attento da questo punto di vista, non soltanto perchè si esplicita, anche se non ce ne era bisogno, che il giudice procede sulla richiesta (come infatti stabilisce il comma 2), ma anche perchè si trasferisce la possibilità di questa sentenza anche nell'udienza preliminare, nel giudizio per direttissima e nel giudizio immediato.

Per quanto riguarda il subemendamento che il senatore Pinto ha presentato, vorrei svolgere una breve riflessione. L'intento del disegno di legge in esame era quello di riprodurre il testo fatto decadere dalla Corte costituzionale. In questo senso, si riproduceva quel testo anche nella parte in cui imponeva l'obbligo di sentire la persona offesa dal reato. Esisteva quindi già questo ritaglio di spazio per il parere della persona offesa. Nell'emendamento presentato dal Governo si vuole ulteriormente specificare che la persona offesa viene ascoltata soltanto qualora abbia dichiarato di voler essere informata della richiesta, e si evoca un parallelismo con quanto avviene in materia di archiviazione.

Sotto questo profilo, ritengo si debba prestare attenzione al subemendamento, perchè l'esigenza di parallelismo è apparente nella misura in cui nel codice questa formulazione è riservata al procedimento di archiviazione. Siccome però in questo caso la formula decisoria è assolutamente originale, non credo che l'analogia possa essere applicata. In tal senso, esprimo parere favorevole al testo dell'emendamento del Governo come subemendato dalla proposta del senatore Pinto.

CASTIGLIONE, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Sul subemendamento presentato il Governo di rimette alla Commissione.

CASOLI. Sono d'accordo sul subemendamento perchè le due situazioni non sono affatto omologhe. In un caso siamo in presenza di una manifesta infondatezza della denuncia, e quindi la parte offesa non ha alcun diritto di essere interpellata. Nell'altro caso invece l'ipotesi è diversa, e quindi mi sembra giusto riproporre il testo originario. Dichiaro quindi il voto favorevole al subemendamento 1.1/1.

TOTH. Anche io, a nome del Gruppo della Democrazia cristiana, dichiaro di votare favorevolmente al subemendamento, in quanto la condizione posta, oltre alle motivazioni già indicate, viene ad avere un carattere esclusivamente formalistico, con un meccanismo di natura burocratica che tende ad alleggerire la procedura, ma viene poi a mettere in pericolo il diritto della parte offesa di riesprimersi nel momento concreto in cui la decisione viene assunta. Ritengo, anche per non eludere le pronunce della Corte costituzionale, che il subemendamento presentato dal collega Pinto risponda meglio all'intenzione del legislatore.

SALVATO. Signor Presidente, avendo deciso il Governo di rimettersi alla Commissione, annuncio il mio voto di astensione.

Comprendo la logica del subemendamento e anche il ragionamento svolto sia dal relatore, sia da altri colleghi, ma credo che nella proposta emendativa del Governo, così come è stata presentata, vi sia una scelta di sostanza, nel senso che la decisione che il giudice può assumere riguarda le esigenze educative del minore, di fronte alla tenuità del fatto e all'occasionalità del comportamento, e sostanzialmente costituisce una forma di archiviazione, anche se proceduralmente ci si muove in ambiti diversi. Si opera così una scelta che ritengo di qualità, in quanto evita un appesantimento dal punto di vista formale, ma soprattutto guarda all'interesse del minore.

In questo senso l'emendamento presentato dal Governo mi sembra più congruo.

FILETTI. Signor Presidente, annuncio il voto favorevole del Gruppo del Movimento sociale italiano-Destra nazionale.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare per dichiarazione di voto, metto ai voti il subemendamento 1.1/1, presentato dal senatore Pinto.

È approvato.

Do lettura dell'emendamento 1.1, presentato dal Governo, quale risulta nel testo subemendato e con alcune modifiche formali:

Dopo l'articolo 26 del testo delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, è inserito il seguente.

«Art. 27. - (Sentenze di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto). - 1. Durante le indagini preliminari, se risulta la tenuità del fatto e l'occasionalità del comportamento, il pubblico ministero chiede al giudice sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto quando l'ulteriore corso del procedimento pregiudica le esigenze educative del minorenne.

2. Sulla richiesta il giudice provvede in camera di consiglio sentiti il minorenne e l'esercente la potestà dei genitori, nonché la persona offesa dal reato. Quando non accoglie la richiesta, il giudice dispone con ordinanza la restituzione degli atti al pubblico ministero.

3. Contro la sentenza possono proporre appello il minorenne e il procuratore generale presso la Corte di appello. La Corte di appello decide con le forme previste dall'articolo 127 del codice di procedura penale e, se non conferma la sentenza, dispone la restituzione degli atti al pubblico ministero.

4. Nell'udienza preliminare, nel giudizio direttissimo e nel giudizio immediato, il giudice pronuncia di ufficio sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto, se ricorrono le condizioni previste dal comma 1».

Lo metto ai voti.

È approvato.

Passiamo alla votazione degli articoli aggiuntivi proposti dal Governo e precedentemente illustrati.

BATTELLO, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, esprimo parere favorevole su entrambi, perchè non rappresentano altro che la reintroduzione nel comma 1 dell'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica n. 448 del 1988 dell'inciso a suo tempo dichiarato illegittimo dalla Corte costituzionale.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.0.1, presentato dal Governo.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.0.2, presentato dal Governo.

È approvato.

Passiamo alla votazione finale.

Avverto che, in relazione agli emendamenti introdotti nel testo, il titolo dovrebbe essere così modificato: «Sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto. Modifiche al testo delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448».

Poichè non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

Poichè nessuno domanda di parlare per dichiarazione di voto, metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso, con le modificazioni approvate.

È approvato.

«Disciplina della competenza territoriale per le controversie relative ai rapporti di cui al numero 3) dell'articolo 409 del codice di procedura civile» (3064), d'iniziativa dei deputati Mastrantuono ed altri, approvato dalla Camera dei deputati

«Modifica dell'articolo 413 del codice di procedura civile, modificato dalla legge 11 agosto 1973, n. 533, relativa alle controversie derivanti dal contratto di agenzia e di rappresentanza commerciale» (2682), d'iniziativa del senatore Cappelli

(Discussione congiunta e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione congiunta dei disegni di legge: «Disciplina della competenza territoriale per le controversie relative ai rapporti di cui al numero 3) dell'articolo 409 del codice di procedura civile», d'iniziativa dei deputati Mastrantuono, Di Donato e Iossa, già approvato dalla Camera dei deputati, e «Modifica dell'articolo 413 del codice di procedura civile, modificato dalla legge 11 agosto 1973, n. 533, relativa alle controversie derivanti dal contratto di agenzia e di rappresentanza commerciale», d'iniziativa del senatore Cappelli.

Prego il senatore Toth di riferire alla Commissione sui disegni di legge.

TOTH, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, colleghi, i due disegni di legge che ci vengono proposti hanno la stessa finalità perchè mirano ad estendere la disciplina esistente per i lavoratori dipendenti anche a quella particolare categoria rappresentata dal numero 3) dell'articolo 409 del codice di procedura civile.

Con l'articolo 1 della legge 11 agosto 1973, n. 533, fu riformulato l'articolo 409 del codice di procedura civile, stabilendo fra l'altro che talune disposizioni si sarebbero dovute osservare anche nelle controversie relative a «rapporti di agenzia, di rappresentanza commerciale ed altri rapporti di collaborazione che si concretino in una prestazione di opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale, anche se non a carattere subordinato».

In effetti, mentre il rito del processo del lavoro veniva esteso a questa particolare figura di lavoratore, si affermava che per l'agente e per il rappresentante di commercio era competente per territorio il giudice nella cui circoscrizione si trovava il loro domicilio fiscale, e quindi sostanzialmente quello della ditta di cui l'agente e il rappresentante di commercio avevano la rappresentanza nella loro zona. Tale

disposizione praticamente li danneggia in quanto a norma del secondo comma del successivo articolo 413 del codice di procedura civile essi potrebbero citare la loro ditta mandante nel luogo in cui deve essere eseguita l'obbligazione, quindi nel luogo dove si svolge la loro attività.

Ci rendiamo conto che il disagio a cui viene sottoposto il rappresentante di commercio è anche maggiore, in quanto vi è in questo settore la tendenza alla concentrazione; di questo ne abbiamo avuto molti esempi e chi si occupa di questa materia li conosce a memoria. Di conseguenza, vi è una rarefazione dei soggetti mandanti, mentre i rappresentanti sono molto diffusi. Se si tiene presente l'estensione del Paese e la difficoltà stessa per l'agente di potersi recare nel foro della città del mandante, si nota come molte volte si verifichi una vera e propria rinuncia a far valere i propri diritti, oppure ritardi notevoli che finiscono per rappresentare casi di denegata giustizia, in quanto è molto difficile per un agente di commercio potersi recare, a causa della sua peculiare attività, in un foro diverso.

Si consideri poi la diversità di giurisprudenza che si viene a stabilire da un luogo all'altro; a questo punto è essenziale ripristinare una parità di condizioni rispetto a queste figure particolari di lavoratori che abbiamo sempre saputo essere del tutto speciali.

Come si è voluto estendere il rito del processo del lavoro, e quindi le garanzie che esso assicura, questo ulteriore passo richiesto e desiderato dalla categoria attraverso un lavoro di molti anni, condiviso dalla dottrina e posto in rilievo nelle sue difficoltà dalla giurisprudenza, viene a ripristinare una parità di diritti.

È fuor di dubbio che nei contratti di agenzia e di commercio la parte più forte è quella del mandante e non del mandatario. A tal proposito, dobbiamo subito sottolineare che i due disegni di legge non contengono la medesima dizione. Il disegno di legge n. 3064 è stato approvato il 19 novembre 1991 dalla Commissione giustizia della Camera dei deputati. L'articolo 1 - che tra l'altro è unico - propone il seguente comma: «Competente per territorio per le controversie previste dal numero 3) dell'articolo 409 è il giudice nella cui circoscrizione si trova il domicilio fiscale dell'agente, del rappresentante di commercio ovvero del titolare degli altri rapporti di collaborazione di cui al predetto numero 3) dell'articolo 409». Invece, l'articolo 1 del disegno di legge n. 2682, presentato dal senatore Cappelli, propone il seguente comma: «Competente per territorio per le controversie previste dal numero 3) dell'articolo 409 è il giudice nella cui circoscrizione l'agente o altro soggetto di cui alla medesima disposizione abbia stabilito la sede principale dei suoi affari ed interessi».

A parte che in questo ultimo scorcio di legislatura abbiamo a disposizione poche sedute per licenziare tale normativa, propongo di approvare il testo che ci è pervenuto dalla Camera dei deputati, anche perchè ritengo più preciso il riferimento al domicilio fiscale in esso contenuto.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

ACONE. Signor Presidente, in relazione all'articolo 409 del codice di procedura civile, intitolato «Controversie individuali di lavoro», il

legislatore del 1973 fece una prima operazione di raggruppamento di tali controversie, o comunque di quelle equiparate alle controversie di lavoro; al numero 3 di tale articolo egli indicò i «rapporti di agenzia, di rappresentanza commerciale e altri rapporti di collaborazione che si concretino in una prestazione d'opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale, anche se non a carattere subordinato». Era evidente l'intenzione del legislatore di estendere il rito e le regole del processo del lavoro anche a questo tipo di controversie.

Nell'articolo 413, anch'esso nuovamente novellato nel 1973, sono previste le norme relative alla competenza per materia e alla competenza per territorio. Il secondo comma di tale articolo dice: «Competente per territorio è il giudice nella cui circoscrizione è sorto il rapporto ovvero si trova l'azienda o una sua dipendenza alla quale è addetto il lavoratore o presso la quale egli prestava la sua opera al momento della fine del rapporto». Circa la competenza per territorio vi è, quindi, un'alternatività di fori competenti territorialmente costituiti dal luogo in cui sorge il rapporto o dal luogo in cui si trova l'azienda, o una sua dipendenza, presso la quale il lavoratore presta il proprio servizio.

Questo schema normativo, applicato al lavoratore dipendente, determina il *favor laboratoris*; rispetto cioè alle regole generali esso determina il radicarsi della competenza, a scelta del lavoratore, quasi sempre attore del giudizio, nel luogo in cui presta l'attività lavorativa, con ciò costringendo il datore di lavoro a recarsi in quel luogo. Lo stesso schema applicato all'agente non funziona più perchè, mentre può individuarsi il foro del luogo in cui è sorto il rapporto, non è individuabile il secondo tipo di foro perchè non vi è un'azienda presso la quale il lavoratore è dipendente, trattandosi di lavoro para-subordinato. È chiaro che quasi tutti i datori di lavoro si tutelano cercando di stabilire il sorgere del rapporto di lavoro presso la sede principale della società.

I disegni di legge in esame intervengono non per equiparare l'agente al lavoratore dipendente, perchè questa equiparazione è già stata realizzata dal legislatore nel 1973, ma per introdurre un ulteriore foro speciale alternativo e concorrente agli altri due, con riferimento esclusivo all'agente, in modo da ottenere il radicamento della causa nel luogo in cui l'agente svolge la sua attività.

Su questo aspetto le scelte dei due disegni di legge sono divergenti. Mentre infatti il disegno di legge di iniziativa dei deputati Mastrantuono ed altri fa perno sul domicilio fiscale dell'agente, il disegno di legge di iniziativa del senatore Cappelli fa riferimento alla sede principale degli affari e degli interessi, il che significa, *tout court*, il domicilio dell'agente. Riferendoci alle regole generali del codice, infatti, si deve intendere un riferimento al domicilio in sè e non al domicilio fiscale. Questo è anomalo perchè neanche per le società esiste il domicilio fiscale. Esiste la sede, che può essere diversa dalla sede fiscale. Introdurre pertanto questo principio rappresenta sicuramente un fatto nuovo rispetto alle regole della competenza civile finora conosciute. È chiaro infatti che per i rapporti di agenzia l'articolo 413 del codice di procedura civile già si applica, così come per qualsiasi altro tipo di rapporto tra quelli descritti dall'articolo 409. In altre parole, si tratta di stabilire non l'equiparazione sulla base della regola generale tra il

datore di lavoro e l'agente, ma di introdurre una regola speciale per garantire che il meccanismo possa funzionare attraverso questa nuova normativa anche per i rapporti di agenzia.

Ciò comporta che nell'assetto degli interessi tra gli agenti e le compagnie cui fanno riferimento vi sia una novità in senso assoluto. Pertanto, così come un dirigente della FIAT deve recarsi ad esempio presso la pretura di Bari, il presidente delle Assicurazioni Generali dovrà recarsi presso la pretura di Civitavecchia in relazione ad un rapporto con il proprio agente che si trova in quella zona. Stiamo pertanto per introdurre una regola nuova. Peraltro, come è detto nella relazione al disegno di legge di iniziativa del senatore Cappelli, se vogliamo questa è una regola vecchia, perchè non è altro che l'applicazione alla materia *de qua* dell'articolo 1182, terzo comma, del codice civile, nel quale si dice: «L'obbligazione avente per oggetto una somma di danaro deve essere adempiuta al domicilio che il creditore ha al tempo della scadenza». Si tratta quindi in pratica dell'applicazione di tale articolo alla fattispecie delle controversie di lavoro tra l'agente e l'imprenditore.

Ho perplessità circa il domicilio fiscale, che può essere anche un'idea emulatrice - come ha detto il relatore - di una serie di questioni, perchè è innovatrice rispetto alla generalità delle ipotesi di competenza territoriale che fanno riferimento al domicilio (e mi riferisco soltanto al domicilio, non alla residenza o alla dimora). L'alternativa è quella di accettare la dizione del disegno di legge n. 2682 che si riferisce invece alla «sede principale dei suoi affari ed interessi». Su questo punto specifico, sarei personalmente più favorevole a quest'ultima dizione.

Non sono d'accordo con il collega Toth, il quale afferma che ormai siamo alla fine della legislatura e quindi dobbiamo approvare senza modificazioni i provvedimenti licenziati dall'altro ramo del Parlamento. Se la Camera dei deputati ha approvato un disegno di legge che, a mio avviso, in una materia così delicata determina incongruenze, dal momento che è stato scelto il domicilio fiscale e non la nozione di domicilio di cui al codice di rito, mi regolerò di conseguenza.

Quindi, ripeto, per quanto riguarda questo aspetto, sono favorevole al disegno di legge n. 2682, d'iniziativa del senatore Cappelli. Qualora fosse necessario presenterò un emendamento modificativo dell'articolo 1 del disegno di legge n. 3064, licenziato dalla Camera dei deputati.

PRESIDENTE. Vorrei fare alcune osservazioni.

La norma che afferma che competente per territorio è il giudice nella cui circoscrizione si trova il domicilio fiscale dell'agente, del rappresentante di commercio ovvero del titolare di altri rapporti di collaborazione, mi pare che sia stata introdotta, più che nell'interesse del prestatore d'opera, per concentrare nel luogo dove l'azienda svolge la propria attività tutte le controversie, individuali o collettive, che all'impresa si riferiscono.

In secondo luogo, non è vero che tale norma sia sempre favorevole al lavoratore perchè esiste il fenomeno del pendolarismo che è molto accentuato, per cui vi sono molti lavoratori dipendenti che risiedono fuori dalla circoscrizione dove ha sede l'azienda.

Mi pare giusto conservare il concetto dell'unitarietà delle controverse in materia di lavoro – non solo dipendente ma anche autonomo – che però si riferiscono ad un rapporto continuativo con l'azienda nel luogo dove essa ha sede.

Mi sembra giusto, come ha detto poc'anzi il senatore Acone, non fare riferimento al domicilio fiscale, perchè esso non trova alcun precedente nel sistema del nostro codice di procedura civile.

PINTO. Tanto vale accogliere la dizione contenuta nel disegno di legge n. 2682, presentato dal senatore Cappelli.

TOTH, *relatore alla Commissione*. Ma, allora, per quale ragione la Camera ha adottato il domicilio fiscale?

ACONE. Perchè tali lavoratori non hanno una sede fissa, ma lavorano su un territorio assai vasto. Ad esempio, un agente non lavora solo a Frosinone, ma anche in altre città, per cui avrà un domicilio da qualche altra parte.

PRESIDENTE. Ritengo opportuno rinviare il seguito della discussione.

Poichè non si fanno osservazioni, il seguito della discussione è rimandato ad altra seduta.

«Nuove disposizioni in materia di assegnazione di posti nei concorsi notarili» (3093), d'iniziativa dei deputati Nicotra ed altri, approvato dalla Camera dei deputati

«Nuove disposizioni in materia di assegnazione di posti nei concorsi notarili» (615), d'iniziativa del senatore De Cinque e di altri senatori
(Discussione congiunta e approvazione con modificazioni del disegno di legge n. 3093, con assorbimento del disegno di legge n. 615)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione congiunta dei disegni di legge: «Nuove disposizioni in materia di assegnazione di posti nei concorsi notarili», d'iniziativa dei deputati Nicotra, Vairo, Fumagalli Carulli, Mastrantuono e Fracchia, già approvato dalla Camera dei deputati; e «Nuove disposizioni in materia di assegnazione di posti nei concorsi notarili», d'iniziativa dei senatori De Cinque, Acone, Salvato, Ventre, Grassi Bertazzi e Battello.

Prego il senatore Di Lembo di riferire alla Commissione sui disegni di legge in titolo.

DI LEMBO, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, colleghi, i disegni di legge numeri 3093 e 615 concernono una questione che si trascina ormai da molto tempo.

Il primo provvedimento in particolare, potremmo farlo rientrare tra le cosiddette «leggi-fotografia», in quanto tiene conto solo del fatto che alcuni idonei di un concorso indetto con decreto in data 16 febbraio 1984 non furono immessi in ruolo per mancanza di posti. La graduatoria di quel concorso fu ampliata per il 12 per cento, così come prevede la legislazione attuale. Non mi soffermerò sull'articolo 1,

perchè si tratta di un obbrobrio giuridico, e anche perchè la Commissione giustizia ha espresso parere negativo su tale disposizione. Perciò dobbiamo uniformarci se vogliamo immettere in ruolo queste 7 persone risultate idonee ad un concorso per notaio del 1984.

Nella Commissione giustizia dell'altro ramo del Parlamento è sorto il problema se agganciare l'articolo 2, cioè l'immissione in ruolo di idonei di un concorso del 1984, ad una norma di carattere generale che avrebbe dovuto fornire una giustificazione a tale immissione.

Le strade da seguire sono due: o ricorrere all'espedito di predisporre un altro disegno di legge, ad esempio riprendere il provvedimento legislativo n. 615, presentato dal senatore De Cinque e da altri senatori che prevede all'articolo 1 l'ampliamento del potere discrezionale del Ministero di grazia e giustizia, il quale può aumentare, fino alla misura massima del 25 per cento, i posti messi a concorso; oppure approvare, così come suggerito dalla 1^a Commissione permanente, solo l'articolo 2 del disegno di legge n. 3093. Probabilmente, questa seconda strada consentirebbe anche l'approvazione in tempi brevi di tale provvedimento da parte dell'altro ramo del Parlamento, in quanto non si aprirebbero altre discussioni per modificare l'attuale sistema concorsuale.

L'attuale sistema non può essere modificato fino a quando avremo un notariato di tipo latino; il concorso non è un esame di abilitazione, ma è un concorso a posti di notaio. Per questo il notaio è un libero professionista diverso da tutti gli altri, anche per quanto riguarda l'assunzione della professione.

Questo è il motivo per cui ritengo che l'attuale sistema non debba essere modificato, anche se si accetta finalmente di assumere questi sette idonei. C'è il rischio di creare un precedente; però, per evitare che nell'altro ramo del Parlamento si possa riaprire una discussione, conviene probabilmente approvare la sola norma-fotografia così che i sette idonei potranno a breve scadenza essere immessi nei ruoli.

Credo di non dover aggiungere altro. Mi rimetto alla Commissione per quanto riguarda la scelta, se approvare la norma corretta prevista dall'articolo 1 del disegno di legge n. 3093, o approvare soltanto l'articolo 2. Va tenuto presente che la seconda ipotesi è in linea con il parere espresso dalla 1^a Commissione permanente.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

SALVATO. Signor Presidente, sono favorevole all'ipotesi avanzata dal relatore di procedere all'approvazione dell'articolo 2 del testo già approvato dalla Camera dei deputati. So benissimo che si tratta di una cosiddetta norma-fotografia, però, se dovessimo ricominciare la discussione anche in questa Commissione, avrei dei dubbi circa la possibilità di risolvere la situazione. Sono quindi convinta che si possa procedere a questa approvazione.

PINTO. Signor Presidente, anch'io sono favorevole alla seconda delle due soluzioni che il relatore ha formulato, cioè all'approvazione dell'articolo 2 del disegno di legge n. 3093 nel testo inviatoci dalla Camera. Non credo che la Camera debba avere preoccupazioni in

quanto non è una questione di buona volontà, ma si tratta semplicemente di riconoscere nella sostanza ciò che la Camera dei deputati voleva stabilire. Ritengo infatti che l'articolo 1 sia semplicemente una preparazione dell'articolo successivo.

ACONE. Signor Presidente, sono tra i firmatari del disegno di legge n. 615 d'iniziativa del senatore De Cinque che tende a razionalizzare il problema dei candidati idonei in eccedenza. A monte di tutta la discussione congiunta con il disegno di legge n. 3093, in merito alla quale in larga parte concordo con il relatore, vi è il problema del precedente. Ci troviamo di fronte ad una situazione normativa che vorrebbe modificata *ex post* in riferimento, non ad un'astratta e generale previsione di concorso, ma ad uno specifico concorso svolto nel 1984. Noi in sostanza dovremmo legittimare *ex post* un allargamento del numero dei vincitori di concorso a distanza di otto anni dall'espletamento del concorso stesso.

In sede di Commissione Affari costituzionali ho chiesto la garanzia (e il Governo l'ha fornita proprio oggi) che non vi siano stati altri idonei in tutti i concorsi successivi, affinché non si creino disparità di trattamento nei confronti di altri idonei. Questa garanzia vive sulla parola del Governo perchè, se non fosse vera questa ipotesi, una legge di questo tipo si presterebbe anche ad una palese inconstituzionalità per disparità di trattamento, perchè resterebbe una norma riferita ad un singolo concorso con l'impossibilità di estensione a tutti gli altri.

Su tale questione voglio sollecitare l'attenzione del rappresentante del Governo perchè, ripeto, se questa informazione non fosse vera, ci troveremmo di fronte ad una norma palesemente inconstituzionale.

Ritengo tuttavia che anche in tal senso l'opportunità giuridica, ma anche etica, impone che il Parlamento non vari leggi di questa portata e di questo significato. Per queste ragioni esprimerò voto contrario, su una disposizione che verrebbe a creare un grave precedente.

PONTONE. Signor Presidente, in effetti, approvare il disegno di legge anche con l'articolo 1 creerebbe un precedente che non sappiamo a cosa potrebbe portare un domani, in quanto faremmo un'innovazione totale. Approvando invece soltanto l'articolo 2 creeremmo, è vero, una norma-fotografia, poichè però - come ha detto il Governo - non esistono altri idonei di altri concorsi, potremmo sanare una situazione, e una norma approvata come sanatoria non costituisce un precedente per quanto riguarda concorsi successivi.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Credo che sarà opportuno a questo punto proporre un emendamento soppressivo dell'articolo 1 e procedere successivamente alla votazione, ovviamente dopo aver ascoltato le dichiarazioni del Governo su un punto molto importante, messo in luce dal senatore Acone, circa la garanzia cioè che non vi siano altri idonei di concorsi successivi che si trovino nella stessa situazione e che possano vantare pretese analoghe.

DI LEMBO, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, personalmente ho avuto molte perplessità, anche perchè i soggetti interessati hanno avuto occasione di partecipare ancora ad altri concorsi che sono stati banditi dopo quello del 1984 e non hanno mai avuto la fortuna di essere ammessi (perchè altrimenti sarebbero già notai). Devo aggiungere che in epoca precedente al 1984 vi sono stati altri idonei, che nel frattempo hanno cambiato mestiere. D'altra parte, bisogna tener conto che il concorso notarile è molto impegnativo oltre che ambito, e richiede grandi sacrifici e due anni di praticantato.

La verità è che da parte dei componenti delle Commissioni giustizia di entrambi i rami del Parlamento vi è la volontà di approvare il disegno di legge, quasi che si volesse eliminare un fastidio.

Debbo dire molto onestamente - e cado in contraddizione con me stesso - che, per esempio, al concorso alle Poste per la carriera direttiva si sono presentati più di 10.000 laureati, e nessuno andrà a preoccuparsi di eventuali idonei, perchè la legge prevede soltanto l'ampliamento del 10 per cento dei posti messi a concorso e che la graduatoria rimanga aperta solo per un certo periodo di tempo.

Nel nostro caso si dirà che esistono in organico sedi scoperte, ma sappiamo anche che, non essendovi più l'obbligo della residenza, chi risulta vincitore esercita la professione nell'ambito di tutto il distretto, il che significa che la sede non appetita messa a concorso può non risultare coperta, perchè il notaio ha scelto la propria sede in un altro capoluogo più importante.

Se teniamo conto che esiste un problema umano, approviamo pure il disegno di legge al nostro esame, ma se vogliamo dare una giustificazione giuridica a tale problema, rinunciamoci perchè risulterebbe impossibile farlo.

CASTIGLIONE, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Signor Presidente, colleghi, il Governo deve innanzitutto fornire informazioni in ordine ai risultati dei concorsi notarili successivi a quello cui fa riferimento il provvedimento legislativo al nostro esame. Successivamente sono stati banditi i seguenti concorsi, per ciascuno dei quali preciso il numero dei vincitori: decreto ministeriale 19 settembre 1985, 90 posti messi a concorso e 83 vincitori; decreto ministeriale 3 settembre 1986, 150 posti e 140 vincitori; decreto ministeriale 26 novembre 1987, 150 posti e 141 vincitori; decreto ministeriale 31 maggio 1989, 150 posti e 108 vincitori; e da ultimo, ancora in corso di espletamento, decreto ministeriale 31 gennaio 1991 con 220 posti messi a concorso.

I posti non coperti attualmente sono circa 500, di cui 220 sono riservati ai candidati dell'ultimo concorso indetto. Ancora non sappiamo l'esito di questo concorso, ma dal momento che è stata notevolmente rinnovata la commissione d'esame, forse potrebbe emergere una tendenza ad una maggiore ammissione di candidati agli orali, perchè finora la maggiore selezione è avvenuta in occasione delle prove scritte. Di conseguenza, nell'ultimo concorso a 220 posti da notaio si potrebbe avere un numero di idonei più consistente.

In data 17 dicembre 1991 il Consiglio nazionale del notariato ci ha inviato un parere nettamente contrario all'articolo 1 del disegno di

legge al nostro esame, in quanto esso può aprire una «breccia» per l'accesso al notariato dei posti messi a concorso «allorchè venga allargato in modo incontrollabile o a dismisura, vanificando totalmente le ragioni e le valutazioni oggettive che inducono il Ministero a mettere a concorso un numero di posti limitato... può creare uno squilibrio nella distribuzione annuale dei posti da assegnare ai diversi concorsi».

Dovendo tener conto di questo parere, il Governo esprime un parere nettamente contrario all'articolo 1 del disegno di legge n. 3093.

Per quanto riguarda l'articolo 2, si tratta chiaramente di una norma fotografica, perchè si applica ad un solo concorso, pur tenendo conto che nei successivi non vi sono stati idonei. Ma assegnare posti di notaio a persone risultate idonee 8 anni fa crea una qualche difficoltà.

Ad avviso del Governo potremmo ricercare una soluzione alternativa, perchè anche se una norma fotografica può costituire un precedente, tenendo conto in linea di fatto che qui si parla di 7 persone, si potrebbe ricorrere ad una nuova formulazione - rinviandone l'approvazione ad altra seduta - con la quale si affermi che se nel concorso dell'anno successivo non risultino assegnati tutti i posti messi a concorso, questi possono essere assegnati ai candidati idonei del concorso dell'anno precedente. Nella fattispecie, il concorso successivo a 90 posti aveva visto vincitori soltanto 83 soggetti.

Per concludere il mio intervento, ripeto che il Governo è fermamente contrario all'articolo 1, mentre si rimette alla Commissione per quanto riguarda il successivo articolo 2.

PRESIDENTE. Senatore Di Lembo, nella sua relazione ha prospettato due strade da seguire; mi pare che possiamo senz'altro seguire la seconda, secondo la quale dobbiamo prendere a base dell'esame il disegno di legge n. 3093.

Se non si fanno osservazioni così resta stabilito.

Do lettura degli articoli del disegno di legge n. 3093:

Art. 1.

1. Nei limiti dei posti resisi disponibili in seguito a concorsi per trasferimento andati deserti successivamente alla data in cui è stato indetto un concorso per esame per la nomina a notaio, il Ministro di grazia e giustizia ha facoltà, nel termine di tre anni dalla data di approvazione della graduatoria del suddetto concorso per esame, di nominare notai, sentito il Consiglio nazionale del notariato, i dichiarati idonei nel concorso medesimo, purchè siano in possesso dei requisiti richiesti per partecipare ai concorsi per la nomina a notaio. La nomina ha luogo per le sedi vacanti, secondo l'ordine della graduatoria del concorso per esame.

2. Con decreto del Ministro di grazia e giustizia sono indicati i posti disponibili in seguito a concorsi per trasferimento andati deserti che si intendono assegnare ai dichiarati idonei di cui al comma 1 ed è stabilito il termine entro il quale questi ultimi debbono presentare le relative domande, con la indicazione delle sedi nelle quali preferirebbero essere

destinati. Per la assegnazione delle sedi si osservano le disposizioni di cui al quarto comma dell'articolo 5 del regio decreto 22 dicembre 1932, n. 1728.

DI LEMBO. *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, in base all'articolo 1, rimarrebbe aperta una graduatoria per tre anni, e ciò non consente, per i posti messi a concorso per trasferimento, che essi vengano considerati nei tre concorsi successivi. Ciò crea una disarmonia nell'intero sistema e si rivela inopportuno. Visto pertanto anche il parere contrario espresso dalla 1^a Commissione permanente, presento un emendamento tendente a sopprimere l'articolo 1.

CASTIGLIONE, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Il Governo è favorevole alla soppressione dell'articolo 1.

PRESIDENTE. Poichè su tale articolo è stato presentato un solo emendamento interamente soppressivo, metto ai voti il mantenimento dell'articolo 1.

Non è approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 2:

Art. 2.

1. Nei limiti dei posti disponibili in seguito a concorsi per trasferimento andati deserti, sono nominati notai i dichiarati idonei nel concorso per esame indetto con decreto in data 16 febbraio 1984, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 61 del 1^o marzo 1984, purchè siano in possesso dei requisiti richiesti per partecipare ai concorsi per la nomina a notaio.

2. Ai fini della nomina di cui al comma 1, alla data di entrata in vigore della presente legge con decreto del Ministro di grazia e giustizia è stabilito il termine entro il quale gli interessati debbono indicare le sedi, comprese tra quelle disponibili in seguito a concorsi per trasferimento andati deserti, nelle quali preferirebbero essere destinati. Per la assegnazione delle sedi si osservano le disposizioni di cui al quarto comma dell'articolo 5 del regio decreto 22 dicembre 1932, n. 1728.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Passiamo alla votazione finale.

ACONE. Dichiaro il mio voto contrario sul disegno di legge.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare per dichiarazione di voto, metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso, nel testo modificato.

È approvato.

Avverto che il seguito a tale approvazione, il disegno di legge n. 615 resta assorbito.

I lavori terminano alle ore 16,40.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Il Consigliere parlamentare preposto all'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici

DOTT.SSA MARISA NUDDA